

Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Impianti Sportivi e Attività Sportive

Integrata con Accordo Interconfederale del 15.07.2021 valido
01.08.2021 – 31.07.2022



Sottoscritto dalle parti sindacali
datoriali e dei lavoratori:

CONFLAVORO PMI
CONFESAL
FESICA

In vigore dal
01.08.2019 al 31.07.2022

Integrato con Accordo
Interconfederale del 15.07.2021
valido 01.08.2021 – 31.07.2022

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si indicano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli impianti, i siti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto:

1. Centri o siti sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e natura, indoor e outdoor, tra quelli di seguito elencati;
2. Palestre e scuole in genere: indirizzate all'insegnamento di discipline sportive, con finalità agonistiche e non (come ad esempio alzate di potenza, attrezzistica, ginnastica artistica, insegnamento arti marziali, boxe, sport da combattimento in genere, ecc.), oppure orientate all'insegnamento di attività contemplate nel fitness: vari tipi di ginnastica (posturale, rilassante, rassodante, dimagrante, ecc.), stretching, yoga, danze, aerobica, step, body building, ecc.;
3. Centri o siti fitness: strutture più o meno articolate, la cui tipologia di offerta, di tipo motorio e non solo, è finalizzata prevalentemente alla prevenzione, mantenimento e miglioramento del benessere psico-fisico della persona. Alle attività di tipo prettamente motorio (corsi di ginnastica individuale e/o di gruppo, in sale libere oppure attrezzate, oppure in acqua), si affiancano servizi per la cura della persona, tra cui trattamenti estetici, massofisioterapia, medicina naturale (shiatsu, riflessologia plantare, ayurveda), sauna, bagno turco, idro massaggio, ecc.;
4. Centri o siti benessere: strutture orientate al benessere della persona; si distinguono dai centri fitness in quanto l'offerta delle attività di tipo motorio è decisamente ridotta e comunque non prevalente rispetto ai servizi di cura alla persona;
5. Centri o siti natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idro spinning, ecc.;
6. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del tennis, del paddle e dello squash;
7. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf, del minigolf e del footgolf;
8. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del calcio, del calcetto, del rugby e del baseball;
9. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva della pallavolo, del basket, della pallamano, del beach volley e del beach tennis;
10. Maneggi, centri o siti ippici, dove, oltre alle tradizionali attività, si svolgono pony trekking, attività turistica, attività di manifestazioni di tutti i generi e tipologie, attività di addestramento a e attività di formazione ai cavalli e ai cavalieri e dove vi possano svolgere attività di ippoterapia.
11. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva dell'atletica leggera;
12. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio edell'hockey sia su ghiaccio che su prato;
13. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del bowling e delle bocce;
14. Sferisteri;
15. Campi o siti per il gioco del pallone elastico e della palla tamburello;
16. Laghetti o aree per lo svolgimento della disciplina della pesca sportiva;
17. Strutture o siti per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno;
18. Centri o siti finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountain bike;
19. Centri o siti per il canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli episcine;
20. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del biliardo sportivo, del biliardino e del tennis datavolo;
21. Centri o aree per lo svolgimento delle attività di volo;
22. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina degli sport nautici;
23. Centri o aree per lo svolgimento di attività ludica, ludico sportiva, di formazione anche professionale di piloti atti alla conduzione di veicoli speciali denominati "GO KART"; veicoli prototipi e veicoli sportivi su ruote in generale che siano essi alimentati a motore a scoppio, elettrico, ibrido o altro e di conduzione degli stessi, e dove vi possano essere allenamenti e competizioni a tutti i livelli, sia nazionali che internazionali
24. Centri o aree per lo svolgimento di sport ciclici (atletica, nuoto, canottaggio, canoa, ciclismo, ecc.), di sport di forza veloce (sollevamento pesi, lanci e salti nell'atletica, salto con gli sci, ecc.), di sport coordinativi complessi (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, tiro a volo, nuoto sincronizzato, ecc.), di sport da combattimento (pugilato, lotta, scherma, judo, ecc.) di giochi sportivi (calcio, basket, volley, pallanuoto, ecc.), di discipline multiple (triathlon, pentathlon, decathlon, ecc.) e conseguente o eventuale gestione di allievi o atleti non regolati dalla Legge 23 marzo 1981, n.91, modificata dalla Legge 586/1996.
25. Autodromi o aree per lo svolgimento di sport motoristici in genere, ivi incluse manifestazioni ed eventi di tutti generi e specie.
26. Centri cinofili, dove si praticano attività cinofile sia di valenza sportiva che sociale e di educazione cinofila;
27. Organismi e/o Enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.

Le Parti si danno atto che la suindicata elencazione è suscettibile di ampliamenti e modifiche.

Pertanto, l'utilizzo del termine "azienda", nel contratto, è estensivo e comprensivo di tutte le figure giuridiche datoriali come sopra specificate e si conviene che possono essere incluse nella sfera di applicazione del presente contratto altre realtà che dovessero caratterizzarsi o vengano a caratterizzarsi per lo svolgimento di attività in qualche modo connesse o assimilabili a quelle sportive e motorie in genere, ricreative e del tempo libero.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI												
Ente Bilaterale EBIOP SPORT Art. 5	Per il funzionamento e lo svolgimento degli scopi di cui al presente articolo, l'ENTE sarà finanziato con un contributo annuale pari ad euro 5,00 (cinque) di cui euro 3, per ciascun lavoratore, a carico del datore, ed euro 2 a carico del lavoratore, da riscuotere attraverso apposita convenzione da stipulare con l'INPS e da versare con cadenza mensile a seguito dell'applicazione del presente CCNL. Il contributo annuale per ciascun collaboratore sportivo sarà di euro 3,00 a carico del collaboratore sportivo da versare, a cura dell'azienda per conto del collaboratore sportivo, mediante procedura di versamento stabilita dall'ente bilaterale e resa pubblica dallo stesso. La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00												
Assistenza Sanità integrativa Art. 10	Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIOP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella:												
	<table border="1"> <tr> <td>da 1 a 5:</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>da 6 a 15:</td> <td>€ 100,00</td> </tr> <tr> <td>da 16 a 30:</td> <td>€ 150,00</td> </tr> <tr> <td>da 31 a 40:</td> <td>€ 250,00</td> </tr> <tr> <td>da 41 a 50:</td> <td>€ 300,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 50:</td> <td>€ 350,00</td> </tr> </table>	da 1 a 5:	€ 50,00	da 6 a 15:	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5:	€ 50,00												
da 6 a 15:	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												
Tempo determinato Arts.12/13	Le Parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale e nel rispetto della normativa vigente confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva:												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DI COMPUTO a Tempo Indeterminato</th> <th>CONTRATTI a Tempo Determinato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5-9</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Oltre 10</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	BASE DI COMPUTO a Tempo Indeterminato	CONTRATTI a Tempo Determinato	0-4	4	5-9	5	Oltre 10	50%				
BASE DI COMPUTO a Tempo Indeterminato	CONTRATTI a Tempo Determinato												
0-4	4												
5-9	5												
Oltre 10	50%												
Somministrazione Art.19	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti, è previsto il limite quantitativo di 5 assunzioni. È prevista una deroga a tale limite per personale di ambiti diversi da quello sportivo per un massimo di 30 giornate lavorative per ciascun anno.												
APPRENDISTATO (Art. 20 e s.s.) Apprendistato Professionalizzante DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Durata</th> <th>Trattamento economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2°-3°-4°-5°</td> <td>36 mesi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale; seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale. </td></tr> <tr> <td>6°</td> <td>24 mesi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale; seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale. </td></tr> </tbody> </table>		Livello	Durata	Trattamento economico	2°-3°-4°-5°	36 mesi	<ul style="list-style-type: none"> prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale; seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale. 	6°	24 mesi	<ul style="list-style-type: none"> prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale; seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale. 			
Livello	Durata	Trattamento economico											
2°-3°-4°-5°	36 mesi	<ul style="list-style-type: none"> prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale; seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale. 											
6°	24 mesi	<ul style="list-style-type: none"> prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale; seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale. 											

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Trattamento economico:

- per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Durata e trattamento economico:

- a. Per i percorsi di durata superiore all'anno:
 - due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
 - un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- b. Per i percorsi di durata non superiore all'anno:
 - un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Apprendistato in cicli stagionali

Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione.

Malattia e infortunio

Conservazione del posto: **180 GG**

INTEGRAZIONE	 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi  60% in caso di ricovero ospedaliero, entro i limiti del periodo di comporto
INFORTUNIO	 60% primi 3 gg  80% dal 4° al 20° gg  90% dal 21° al 180°

Lavoro a tempo parziale Art. 35 e ss	Previste clausole elastiche con: <ul style="list-style-type: none"> • Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale; • Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento. • Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.
Ferie tempo parziale Art. 40	Ferie annuali: 4 settimane.
Classificazione del personale Art.44	COLLABORATORE SPORTIVO; QUADRI; OPERATORI SPORTIVI: quattro livelli con suddivisione in qualifiche per ogni livello; OPERATORI COMPLEMENTARI DELLO SPORT: sette livelli con declaratorie per ogni livello.
Periodo di prova Art.46	Quadri e primo livello: 6 mesi . Altri livelli: 3 mesi . Il periodo di prova dei quadri e del primo livello si intendono in giorni di calendario. Per gli altri livelli si intende di lavoro effettivo.
Orario di lavoro Art. 47	40 ore settimanali suddivise in 5, ovvero 6 giorni lavorativi. Paga giornaliera: divisore pari a 26 ; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 173 .

**Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Impianti Sportivi e Attività Sportive**

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro-elasticità Art. 49	Per fare fronte ad eventuali comprovate necessità, l'azienda potrà realizzare, d'intesa con l'RSA e/o le OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, diversi regimi di orario di lavoro con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali.												
Retribuzioni prestazioni festive Art. 55	Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui all'art. 54 del presente CCNL, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura delle maggiorazioni di lavoro straordinario e nel rispetto della quota oraria.												
Prestazioni nel giorno di riposo settimanale Art. 56	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 30% sulla quota oraria della retribuzione salvo il diritto al giorno di riposo compensativo.												
Permessi retribuiti Art. 57	Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.												
Lavoro straordinario e notturno Art. 58 e 60	MAX 250 ore annue. -15% per le prestazioni straordinarie dalla 41° alla 48° ora settimanale; -20% oltre la 48° ora settimanale; -30% Lavoro notturno (dalle ore 23:00 alle 06:00); -50% Straordinario notturno; -30% Straordinario festivo.												
Banca ore Art. 61	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore. Le ore accreditate nella banca ore saranno soggette solo ad una maggiorazione del 10%.												
Ferie Art. 63	Ferie annuali: 4 settimane.												
Malattia Artt. 74 e ss	Conservazione del posto: <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>180</td> <td>→</td> <td>Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata</td> </tr> <tr> <td>GG</td> <td>→</td> <td>Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi</td> </tr> <tr> <td>720</td> <td>→</td> <td>Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità.</td> </tr> <tr> <td>GG</td> <td>→</td> <td>→ 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno</td> </tr> </table> Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno	180	→	Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata	GG	→	Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi	720	→	Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità.	GG	→	→ 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno
180	→	Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata											
GG	→	Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi											
720	→	Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità.											
GG	→	→ 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno											
Trattamento economico di infortunio Art. 78	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.												
Divisore orario Art.91	La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisorì convenzionali: Per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali è 173; Per il personale la cui durata di lavoro è di 45 ore settimanali è 195.												

Retribuzione nazionale conglobata Art. 92

Ai livelli previsti nella classificazione del personale del presente CCNL corrisponde una paga base nazionale come da tabella seguente:

Livelli	Importi
Quadri	€ 1735,25*
1°	€ 1653,11
2°	€ 1504,41
3°	€ 1356,05
4°	€ 1243,34
5°	€ 1171,69
6°	€ 1105,08
7°	€ 1018,60

* Ai quadri verrà mensilmente corrisposta in aggiunta una indennità di funzione pari a € 60,00 lordi.

In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 6° al 2°, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte del 7,5% rispetto al livello ordinario di inquadramento per il primo anno e del 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive

possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.

Assorbimenti Art. 93	Gli aumenti di merito concessi dalle aziende non possono essere assorbiti. Gli aumenti che non siano di merito e che non facciano riferimento agli scatti di anzianità, possono essere assorbiti in tutto o in parte solo se l'assorbimento sia stato previsto da accordi sindacali o personali. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi precedenti la scadenza del presente contratto.
Tredicesima e quattordicesima mensilità Art. 96	Mensilità: 13. A far data dal 1° agosto 2021 la 14° mensilità viene soppressa e resta in vigore, quale condizione di miglior favore, per i dipendenti già in forza alla data del 31 luglio 2021.
Welfare aziendale Art. 97	Le aziende a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono tenute, al primo gennaio di ogni anno, a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 30 novembre dell'anno successivo. Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Relativamente ai mesi di anzianità maturati dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, le aziende, utilizzando i criteri di calcolo sopra indicati, il 1° gennaio 2022 metteranno a disposizione dei lavoratori l'importo di euro 85,00.
Premio di risultato Art. 97 bis	Negoziato in sede aziendale in funzione dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione concordati.

Preavviso Art. 100

I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:

Qualifica	Fino a 5 anni compiuti	Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti	Oltre 10 anni compiuti
Quadri e I Livello	60 giorni di calendario	90 giorni di calendario	120 giorni di calendario
II e III Livello	30 giorni di calendario	45 giorni di calendario	60 giorni di calendario
IV e V Livello	20 giorni di calendario	30 giorni di calendario	45 giorni di calendario
VI e VII Livello	15 giorni di calendario	20 giorni di calendario	20 giorni di calendario

Riproduzione Vietata
Tutti i diritti riservati

© Copyright 2021